



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 55/18/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TRA TELE RADIO ACIREALE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 29/2017 - PROC. 08/18/MMR-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 29/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - adottato in data 18 ottobre 2017 e notificato in pari data alla società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato dal marchio “*TRA Tele Radio Acireale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 129/17/CSP adottata dal Commissione servizi e prodotti dell'Autorità nella riunione del 27 giugno 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, cont. n. 29/2017, è stato contestato in data 18 ottobre 2017 e notificato in pari data alla società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale identificato dal marchio “*TRA Tele Radio Acireale*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, i funzionari incaricati della Div. XIV Ispettorato Sicilia hanno richiesto alla predetta società, durante un sopralluogo avvenuto in data 4 luglio 2017 nell’ambito delle attività svoltesi in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato con il Co.RE.COM. Sicilia, di fornire copia delle registrazioni relative al periodo 26 giugno-2 luglio 2017. Le registrazioni acquisite, tuttavia, realizzate tramite un apparato di videosorveglianza che genera *files* in formato proprietario, da una immediata verifica a campione risultavano prive del segnale audio e con uno sfasamento di 15 minuti rispetto agli orari di trasmissione.

2. Deduzioni della società

La società Ofelia comunicazioni S.r.l. ha presentato in data 19 novembre (prot. n. 60012) uno scritto difensivo ed è stata ritualmente auditata in data 5 dicembre 2017. In merito ai rilevi mossi dal Co.RE.COM. Sicilia la predetta società ha, sostanzialmente, dichiarato che “*le registrazioni richieste sono risultate, comunque, presenti e che la società Ofelia comunicazioni si è offerta di fornire un supporto contenente il player ed il codec video che ne avrebbe permesso la visione , che l'anticipo di 15 minuti contestato rispetto all'orario reale di programmazione derivava da un accumulo nel tempo di registrazione*” [...] e che, “*in ogni caso non è previsto dalla normativa vigente uno standard audio-video per la consegna delle copie delle registrazioni*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, conferma, secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Sicilia, che la Ofelia Comunicazioni S.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TRA Tele Radio Acireale*”) ha commesso la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS non avendo la predetta società adempiuto all’obbligo ivi previsto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infatti, occorre precisare che, l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione.

La società, pertanto, avrebbe dovuto utilizzare un sistema di registrazione idoneo a rendere i dati in esso conservati immediatamente accessibili e fruibili da parte degli ispettori del Mise che ne avevano fatto richiesta, e non già, quindi, utilizzando *files* video salvati in un formato codificato (cd. *DAV*).

L'art. 8 della delibera n. 353/11/CONS non specifica, invero, una modalità *standard* da utilizzare, ma stabilendo che la registrazione deve consentire di individuare per ciascun programma le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione, afferma, implicitamente, che le registrazioni devono essere intellegibili pena il venir meno dell'impianto normativo.

La società, al contrario, non ha utilizzato un sistema di registrazione idoneo a rendere i dati in esso conservati immediatamente accessibili e fruibili da parte degli ispettori del Mise che ne avevano fatto richiesta dal momento che hanno utilizzato, come già detto, file video salvati in un formato codificato (cd. *DAV*).

D'altra parte la modalità di registrazione dei programmi deve essere tale da garantire la replicabilità degli stessi a fronte di richiesta dell'autorità di vigilanza e dell'autorità giudiziaria. Solo in tal caso può escludersi la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. La *ratio* della norma, infatti, è quella di rendere possibile il controllo sull'emesso televisivo non esclusivamente presso i locali del fornitore del servizio media audiovisivo.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di sanzione per la violazione nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]*";

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosessadici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente. L'associazione *de qua*, inoltre, ha posto in essere una condotta che presenta carattere recidivante, avendo commesso una nuova violazione della stessa indole rispetto a quella precedentemente perseguita con la sopraccitata delibera n. 129/17/CSP.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 28/2017 nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Ofelia Comunicazioni s.r.l., con sede legale in Acireale (CT), viale Regina Margherita, n. 77, P.IVA 04981260872, fornitore del servizio di media su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio "TRA Tele Radio Acireale", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 55/18/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 55/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi